



## **Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia**

**Modifica del 13 agosto 2018**

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)  
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza dell'USAV del 18 dicembre 2017<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2018<sup>2</sup>.

13 agosto 2018

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:  
p.o. Michael Beer

<sup>1</sup> RS **916.443.107**

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 14 ago. 2018 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato*  
(art. 3–6)

## Stati membri e zone interessati

### 1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE

Gli Stati membri dell'Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione 2014/709/UE	Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1114, GU L 203 del 10.8.2018, pag. 37.

Nell'allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti:

- Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II)
- Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta
- Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile
- Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione endemica

### Stati membri con zone figuranti nella parte I

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone di cui all'allegato parte I della decisione di esecuzione 2014/709/UE:

Estonia  
Lettonia  
Lituania  
Polonia  
Repubblica Ceca  
Romania  
Ungheria

### **Stati membri con zone figuranti nella parte II**

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone di cui all'allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE:

Estonia  
Lettonia  
Lituania  
Polonia  
Repubblica Ceca  
Ungheria

### **Stati membri con zone figuranti nella parte III**

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone di cui all'allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE:

Lettonia  
Lituania  
Polonia  
Romania

### **Stati membri con zone figuranti nella parte IV**

Nel seguente Stato membro dell'UE vi sono zone di cui all'allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE:

Italia

## **2 Zone infette**

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE<sup>3</sup> ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

## **3 Zone di protezione e zone di sorveglianza**

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone di protezione o zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE<sup>4</sup> ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. b.

<sup>4</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. b.

